

REGOLAMENTO (CEE) N. 2675/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 1988

recante concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasce, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b) e l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, date le difficoltà che caratterizzano il mercato delle carni bovine, a motivo dell'incremento delle macellazioni di bovini adulti maschi, occorre accordare un aiuto all'ammasso privato di tali animali;

considerando che è necessario conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1091/80 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2826/82⁽⁴⁾, per quanto riguarda la concessione degli aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

considerando che gli animali devono essere macellati esclusivamente in macelli riconosciuti e controllati a norma della direttiva 64/433/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/288/CEE⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 428/77⁽⁸⁾, può essere decisa, se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la proroga del periodo di ammasso; che è opportuno fissare, oltre gli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre per il caso che la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata;

considerando che, per evitare il finanziamento dell'ammasso privato normale, è opportuno fissare quantitativi minimi elevati;

considerando che, date le condizioni prevedibili del mercato, è necessario prevedere periodi d'ammasso da 4 a 8 mesi; che, per migliorare l'efficienza del sistema, occorre adottare disposizioni che consentano ai richie-

denti di beneficiare di un pagamento anticipato dell'aiuto, subordinato alla costituzione di una cauzione;

considerando che, tenuto conto delle circostanze eccezionali che caratterizzano il mercato delle carni bovine e per incoraggiare gli operatori a ricorrere all'ammasso privato, occorre prevedere che i prodotti oggetto di un contratto di ammasso privato possano essere contemporaneamente assoggettati al regime previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁹⁾; che, tenuto conto dei periodi d'ammasso contrattuale, è necessario derogare all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione, del 31 marzo 1981, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 471/87⁽¹¹⁾, per quanto concerne il periodo durante il quale i prodotti possono essere soggetti al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80;

considerando che è d'uopo prevedere la possibilità di durata dell'ammasso nel caso in cui le carni uscite dal magazzino siano destinate all'esportazione; che la prova di avvenuta esportazione delle carni deve essere fornita, come in materia di restituzioni, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽¹²⁾; che, salvo nel caso in cui i prodotti immagazzinati siano sottoposti ad un regime che esige che siano esportati nella loro totalità, è opportuno disporre che, a determinate condizioni, un quantitativo limitato possa essere ritirato dal magazzino senza essere successivamente esportato; che occorre stabilire le modalità per il calcolo dell'aiuto e per lo svincolo della cauzione nel caso in cui l'ammassatore non abbia adempiuto a determinati obblighi;

considerando che, a fini dei necessari controlli, gli Stati membri devono prendere i provvedimenti atti a garantire che i prodotti all'ammasso possano essere identificati come carni di bovini maschi;

considerando che, affinché la Commissione possa seguire più da vicino gli effetti del regime di ammasso privato, gli Stati membri devono comunicare le necessarie informazioni;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.

(3) GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 18.

(4) GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 18.

(5) GU n. L 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

(6) GU n. L 124 del 18. 5. 1988, pag. 28.

(7) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 10.

(8) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 17.

(9) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(10) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.

(11) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 10.

(12) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.